

Allegato 1 alla Lettera di Invito

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO Rete di scuole I NSIEME

Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), e 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di cassa a favore di Rete di Scuole INSIEME"

ACCORDO QUADRO
PER IL SERVIZIO DI CASSA A FAVORE DELLA RETE DI SCUOLE
C.I.G. ZAC2BB92BD

Tra

L'ISTITUTO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANZIO III, (codice ministeriale RMIC8C700E), con sede in Lavinio di ANZIO, alla Via Machiavelli 10/B, C.A.P. 00042, nella persona della Dott.ssa *Maria Teresa D'Orso*, in qualità di *Dirigente scolastico*, nella qualità di legale rappresentante dell'Istituto Capofila della Rete di Scuole costituita dalle Istituzioni di cui all'Allegato E al presente atto;
(indicato nel prosieguo anche come l'«**Istituto Capofila**» o «**Stazione Appaltante**»)

e

[.....] (Codice Fiscale n. [.....], partita IVA n. [.....]), con sede legale in [.....], alla via [.....], C.A.P. [.....], nella persona del Dott. [.....], nato a [.....] il [.....], nella sua qualità di [.....]
(indicato nel prosieguo come «**Affidatario**» o «**Aggiudicatario**» o «**Appaltatore**» o «**Gestore**»)

(di seguito collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo Quadro in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

Premesso che

- a) a mezzo di Determinazione a Contrarre n. [.....] del [.....], adottata dal Dirigente Scolastico, l'Istituto Capofila ha avviato una procedura negoziata, ai sensi degli artt. 54 e 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, governata dal criterio dell'offerta al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, e volta all'individuazione di un operatore economico terzo al quale affidare un Accordo Quadro volto a regolamentare gli affidamenti successivi ed eventuali della gestione del "Servizio di cassa" (da qui in poi, il "**Servizio**"), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nella Lettera di Invito, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Convenzione di Cassa, nella Lettera di Invito e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
- b) l'Accordo Quadro oggetto di affidamento è di natura bilaterale, ai sensi di quanto disposto dal comma 3, dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, e risponde all'esigenza di pervenire ad una razionalizzazione delle spese per acquisti, all'abbattimento dei costi di procedura, alla standardizzazione dei risultati di gara, e alla semplificazione nei rapporti contrattuali tra Stazione Appaltante e Appaltatore;
- c) gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante [.....];
- d) a mezzo di Determinazione n. [.....] del [.....], adottata dal [.....], l'Istituto Capofila ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore dell'Appaltatore, quale soggetto che ha espresso l'offerta migliore sulla base del criterio del minor prezzo, previa verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico di cui al D.U.R.C. n. [.....] del [.....];

- e) l'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;
- f) l'Istituto Capofila ha proceduto, anche avvalendosi del sistema *AVCpass*, alle verifiche ufficiose sul possesso da parte dell'Appaltatore dei suddetti requisiti e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- g) a mezzo di polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data [.....] da [.....], sub n. [.....] per l'importo di Euro [.....], e con scadenza in data [.....], emessa da soggetto terzo rispetto al Gestore, il Gestore stesso ha ritualmente prestato in favore dell'Istituto Capofila la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- h) ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera c) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, l'Istituto Capofila ha provveduto al positivo accertamento della correttezza contributiva dell'Aggiudicatario, mediante l'acquisizione del D.U.R.C. n. [.....] del [.....];
- i) è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto d'appalto, di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
- j) con il presente *Accordo Quadro*, le Parti intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti al Servizio oggetto di affidamento.
- Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente accordo, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:

- «**Accordo di Rete**»: l'intesa, previamente sottoscritta dalle istituzioni scolastiche aderenti, che nell'istituire la Rete di Scuole (come di seguito definita) committente del presente affidamento, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e dell'art. 47 del D.I. 129/2018, ne regola le finalità, gli impegni reciprocamente assunti dai soggetti aderenti e in via generale le modalità di funzionamento;
- «**Accordo Quadro**» o «**Accordo**»: il contratto pubblico di carattere normativo e aperto, disciplinato dall'art. 54 del D.Lgs. 50/16, che verrà sottoscritto con l'Aggiudicatario del servizio, il quale avrà come scopo quello di stabilire in via preventiva le condizioni contrattuali delle Convenzioni da affidarsi durante il periodo di validità dell'Accordo stesso, tra l'aggiudicatario e le singole istituzioni scolastiche che intendono fruire dei servizi subastati, in particolare per quanto riguarda quantità e caratteristiche tipologiche dei servizi stessi;
- «**Affidatario**», «**Aggiudicatario**», «**Appaltatore**» o «**Gestore**» il soggetto cui, in caso di aggiudicazione e successiva stipula dell'Accordo Quadro, sarà affidato il servizio oggetto di gara;
- «**Appalto**» o «**Servizio di cassa**»: complessivamente intesa, la gestione del «*Servizio di cassa a favore della Rete di Scuole*», consistente nella riscossione delle entrate e nel pagamento delle spese facenti capo agli Istituti aderenti all'Accordo di Rete, nonché nella custodia dei titoli e dei valori, oggetto della presente procedura;
- «**Authority Virtual Company Passport**» o «**AVCpass**»: il sistema istituito presso l'ANAC il quale, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, consente:
 - alla Stazione Appaltante (come di seguito definita) l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura;
 - agli Operatori Economici concorrenti, la produzione in via informatica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;

- «**Capitolato Tecnico**»: il documento, allegato *sub A* al presente Accordo Quadro, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alle Istituzioni Scolastiche devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
- «**Codice**»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;
- «**Convenzione di Cassa**» o «**Convenzione**»: il documento contrattuale che, in esecuzione del presente Accordo Quadro ed in conformità al *format* di cui all'Allegato D del medesimo Accordo, sarà se del caso stipulato tra l'Aggiudicatario della presente procedura e il singolo Istituto Scolastico che intende fruire dei relativi servizi, e che esporrà gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra l'Istituto medesimo e il Gestore. Il modello contrattuale in questione è stato già oggetto di approvazione preventiva ad opera del MIUR sotto forma di schema tipo, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del D.I. 129/2018;
- «**Direttore dell'Esecuzione SA**»: l'esponente della Stazione Appaltante attraverso il quale la medesima verifica il regolare andamento dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione espleta le attività di cui all'art. 101 del Codice e al D.M. 49/2018;
- «**Direttore dell'Esecuzione IS**»: l'esponente dell'Istituto Aderente (come di seguito definito), attraverso il quale il medesimo verifica il regolare andamento dei singoli affidamenti da parte dell'Appaltatore. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile delle Convenzioni, e, in generale, la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione espleta le attività di cui all'art. 101 del Codice e al D.M. 49/2018;
- «**Documento di Gara**»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'Appalto o della procedura, compresi la Lettera di Invito e i relativi allegati, il Capitolato, l'Accordo Quadro, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- «**Filiera delle imprese**»: i subappalti come definiti dall'art. 105, comma 2, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
- «**Istituto**» o «**Istituto Aderente**» o «**Istituzione Scolastica**» o «**Istituto Scolastico**»: la singola istituzione scolastica aderente alla rete di scuole;
- «**Istituto Capofila**» o «**Stazione Appaltante**»: l'Istituto Scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANZIO III, che, anche in nome e per conto delle altre istituzioni scolastiche appartenenti alla rete, affida l'Accordo Quadro all'operatore economico individuato mediante la presente procedura;
- «**Istituto Convenzionato**»: l'Istituzione Scolastica che abbia sottoscritto una Convenzione di Cassa;
- «**Lettera di Invito**»: il documento volto a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'Appalto;
- «**Offerta**»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo ed economico, che l'Operatore Economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- «**Offerta Economica**»: i documenti inseriti nel plico di Offerta, e, in particolare, nella Busta B, contenenti i valori economici offerti dal Concorrente;
- «**PassOE**»: il documento attestante l'effettuata registrazione da parte del Concorrente al sistema *AVCpass*, ai fini del caricamento dei documenti volti a comprovare il possesso da parte dello stesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;
- «**Posta Elettronica Certificata (PEC)**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;

- «**Responsabile dell'Appaltatore**»: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore medesimo verso l'Istituto Capofila e gli Istituti aderenti alla rete, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel presente Accordo Quadro. Trattasi di figura individuata per ciascun Lotto e dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti dell'Accordo Quadro e delle relative Convenzioni;
- «**R.U.P. SA**»: l'esponente dell'Istituto Capofila, in qualità di modulo aggregativo, cui competono i compiti previsti dalle norme e dal paragrafo 11 delle Linee Guida ANAC n. 3;
- «**R.U.P. IS**»: l'esponente dell'Istituto aderente alla Rete di Scuole (come di seguito definita), che, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 3, è competente in materia di: 1. programmazione dei fabbisogni; 2. progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato; 3. esecuzione contrattuale; 4. verifica della conformità delle prestazioni;
- «**Rete di Scuole**» o «**Rete**»: le Istituzioni Scolastiche, di cui all'Allegato *sub E*, che hanno sottoscritto l'Accordo di Rete, e quelle che aderiranno ad esso in futuro, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente Accordo Quadro, per l'acquisizione in forma aggregata del Servizio di Cassa.

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro:
 - **Allegato A**: Capitolato Tecnico;
 - **Allegato B**: Lettera di Invito;
 - **Allegato C**: Offerta Economica dell'Operatore;
 - **Allegato D**: Schema di Convenzione di Cassa;
 - **Allegato E**: Elenco delle Istituzioni Scolastiche aderenti al Contratto di Rete;
 - **Allegato F**: Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati Personali.
2. Gli allegati predetti, materialmente congiunti al presente Accordo Quadro, vengono siglati dalle Parti in ogni pagina, in segno di accettazione dei rispettivi contenuti.
3. Le disposizioni del Capitolato Tecnico prevalgono sulle norme del presente Accordo Quadro, nei casi di non piena conformità.

Art. 3 (Oggetto e valore dell'Accordo Quadro)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Istituto Capofila affida al Gestore la prestazione del «**Servizio di cassa**» in favore degli Istituti aderenti alla Rete di Scuole, alle condizioni tecniche, economiche e giuridiche previste dal presente Accordo e dagli atti di gara, ivi inclusa l'Offerta Economica formulata dal Gestore.
2. Il presente Accordo regola le caratteristiche prestazionali del Servizio e i prezzi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra gli Istituti aderenti all'Accordo di Rete e l'Appaltatore, in occasione dell'attivazione dei singoli Servizi nell'ambito delle Convenzioni di Cassa, ed impegna l'Appaltatore ad eseguire il Servizio mediante sottoscrizione, con i singoli Istituti che ne facciano richiesta, di una o più Convenzioni di Cassa aventi le caratteristiche di base indicate nel presente Accordo.
3. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, il Gestore si impegna a sottoscrivere Convenzioni di Cassa aventi ad oggetto il Servizio complessivamente inteso, comprensivo dei servizi meglio specificati nel Capitolato Tecnico Allegato *sub A*, riguardante, in particolare:
 - la gestione e tenuta conto, la gestione delle riscossioni (tramite bonifico) e la gestione dei pagamenti (tramite bonifico), che costituiscono i servizi base del presente affidamento (a seguire, anche «**Servizi Base**»);
 - l'attivazione ulteriori strumenti di incasso (MAV, RID, RIBA, incasso domiciliato, POS, bollettino), l'attivazione di ulteriori strumenti di pagamento (carta di credito, di debito, prepagata), le anticipazioni di cassa, le aperture di credito per la realizzazione di progetti formativi, l'amministrazione di titoli e valori, aventi natura opzionale e che potranno essere

discrezionalmente attivati da ciascun Istituto nel corso del periodo di durata del Servizio, a propria discrezione (a seguire, anche «**Servizi Opzionali**»).

4. La stipula del presente Accordo Quadro tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, al pari della stipula delle singole Convenzioni di Cassa, non sarà costitutiva di diritti di sorta in capo all'Appaltatore stesso in ordine all'esaurimento delle quantità di titoli servizi di cassa. L'Accordo Quadro avrà unicamente la funzione di regolamentare giuridicamente le singole ed eventuali Convenzioni che potranno essere stipulate in futuro.
5. La decisione degli Istituti Aderenti di addivenire o meno alla stipula di una Convenzione con l'Appaltatore aggiudicatario dell'Accordo Quadro, e quella di attivare o meno uno o più Servizi Opzionali nell'ambito di ciascuna Convenzione, sarà rimessa all'insindacabile valutazione discrezionale del singolo Istituto, entro il termine di validità dell'Accordo Quadro e/o della Convenzione. L'affidatario dell'Accordo Quadro non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, né da parte della Rete né da parte dei singoli Istituti, qualora nel corso della validità dell'Accordo Quadro non divenisse affidatario di Convenzioni, e/o l'esecuzione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni dovesse avvenire per quantitativi e importi inferiori rispetto a quelli previsti nell'Accordo e nelle Convenzioni stesse. Gli Istituti aderenti alla Rete non avranno alcun obbligo a contrarre nei confronti dell'Appaltatore e, a propria insindacabile valutazione discrezionale, manterranno la facoltà di affidare servizi identici o analoghi a quelli oggetto della presente procedura anche in via autonoma e ad operatori differenti rispetto all'Aggiudicatario.
6. Parimenti, il presente Accordo Quadro non costituisce né rappresenta l'attribuzione del Servizio in via di esclusiva in favore del Gestore. Anche nel corso della validità dell'Accordo Quadro stesso, gli Istituti Aderenti saranno liberi di provvedere all'affidamento di parte o di tutto il Servizio oggetto del presente Accordo Quadro anche in favore di soggetti terzi diversi dall'Aggiudicatario.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi, i quantitativi previsti dalle singole Convenzioni di Cassa si intenderanno automaticamente ridotti e decurtati, e il Gestore non avrà nulla a che pretendere nel caso in cui i volumi previsti nel presente Accordo Quadro e nelle relative Convenzioni di Cassa dovessero subire un decremento.

Art. 4 (Durata e decorrenza dell'Accordo Quadro ed eventuali proroghe)

1. Il presente Accordo Quadro avrà una durata di **48 mesi**, naturali e consecutivi, dalla data della sua sottoscrizione.
2. Le Convenzioni di Cassa potranno essere stipulate dai singoli Istituti aderenti alla Rete di scuole, ed avranno una durata massima pari a **48 mesi**, naturali e consecutivi, a partire dalla data di sottoscrizione delle stesse.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro, agli stessi patti, prezzi e condizioni, per una durata pari a **12 mesi**. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno **90 giorni** prima della scadenza dell'Accordo Quadro originario.
4. Sarà facoltà della Stazione Appaltante, alla scadenza dell'Accordo Quadro e nelle more dell'individuazione del nuovo Appaltatore, provvedere a proroghe contrattuali nella misura strettamente necessaria allo svolgimento e alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore, agli stessi patti e condizioni del contratto originariamente stipulato e comunque per un periodo massimo di **6 (sei) mesi** e per non più di **2 (due)** volte.
5. L'Appaltatore, nei casi di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione del Servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel presente Accordo Quadro.
6. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante e/o l'Istituto Convenzionato, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro e/o delle relative Convenzioni, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Accordo Quadro

e/o nella Convenzione. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Art. 5 (Modalità generali di esecuzione del Servizio)

1. All'esito della stipula della Convenzione, il Servizio, comprensivo di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, sarà prestato nella stretta osservanza degli *standard* qualitativi fissati dal Capitolato Tecnico, dal presente Accordo, dallo Schema di Convenzione di Cassa, e delle prescrizioni normative in materia.
2. Il Gestore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per la prestazione del Servizio, e si impegna ad eseguirla secondo le direttive della Stazione Appaltante e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabilite nel presente Accordo, nelle Convenzioni di Cassa, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Convenzione e nelle migliori prassi industriali e commerciali, e secondo i criteri di remunerazione stabiliti nel presente Accordo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali. Il Gestore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Sono a carico del Gestore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto delle Convenzioni di Cassa basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione di tali Convenzioni, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati.
6. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità del Servizio alle previsioni del presente Accordo Quadro, delle Convenzioni di Cassa e del Capitolato Tecnico;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
 - d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
 - e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro o alla Convenzione di Cassa.
7. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
8. Le caratteristiche tecniche del Servizio sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico.
9. Il Gestore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante o il soggetto committente da eventuali pretese di terzi.

Art. 6 (Stipula delle Convenzioni di Cassa)

1. Entro il termine di scadenza del presente Accordo Quadro, i singoli Istituti Aderenti potranno richiedere al Gestore di sottoscrivere una Convenzione di Cassa, nei limiti di complessiva capienza delle quantità previste dall'Accordo Quadro. Il Gestore sarà obbligato a stipulare la Convenzione richiesta, alle condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Accordo Quadro.
2. In sede di formalizzazione della Convenzione, l'Istituto Aderente provvederà a selezionare le attività del Servizio rispetto alle quali richiedere la somministrazione attuale o eventuale da parte del Gestore, nell'ambito di quelle prestabilite dal presente Accordo Quadro.
3. Le Convenzioni di Cassa saranno stipulate, secondo il relativo schema di cui all'Allegato *sub D*, entro il termine di validità dell'Accordo Quadro e nei limiti quantitativi qui previsti, e potranno avere una durata massima pari a 48 mesi dalla data della loro sottoscrizione. Le Convenzioni di Cassa conterranno l'indicazione dei singoli servizi che ciascun Istituto potrà acquistare nell'ambito della Convenzione stessa.
4. Ciascuna Convenzione di Cassa sarà trasmessa al Gestore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), firmato digitalmente; entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, il Gestore dovrà restituire al mittente, con le medesime modalità, la Convenzione di Cassa firmata digitalmente, per accettazione.
5. In sede di stipula delle singole Convenzioni, ciascun Istituto Aderente potrà integrare il contenuto negoziale del presente Accordo Quadro introducendo quanto segue, previo parere dell'Istituto Capofila:
 - ulteriori casistiche di applicazione di clausole penali, aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle già previste nel presente Accordo Quadro;
 - ulteriori ipotesi di recesso o risoluzione della Convenzione di Cassa, aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle già previste nel presente Accordo Quadro;
 - modalità e termini di pagamento diversi da quelli fissati nel presente Accordo, nel limite comunque del pagamento delle prestazioni entro i termini concordati tra le parti anche in deroga al D.Lgs. n. 231/2002, ricorrendone i presupposti;
 - ulteriori o diverse modalità di verifica delle prestazioni commesse, rispetto a quelle contemplate nel presente Accordo;
 - ogni altra modifica nell'esecuzione delle prestazioni, rispetto a quanto previsto nel presente Accordo, che si rendesse necessaria o semplicemente opportuna per comune decisione delle Parti, nei limiti del prezzo di cui all'aggiudicazione, delle condizioni sostanziali di cui al presente Accordo Quadro e delle previsioni di legge nazionali e comunitarie;
 - ogni altra previsione che si rendesse necessaria o semplicemente opportuna, su disposizione della Stazione Appaltante, per conformare il contenuto della Convenzione di Cassa rispetto a previsioni normative, vigenti o sopravvenute.
6. Le singole Convenzioni di Cassa potranno, se del caso, essere oggetto di appositi atti aggiuntivi, volti ad integrarne i contenuti tecnico-prestazionali o quelli di natura economica, nei limiti consentiti dal presente Accordo Quadro.
7. La Stazione Appaltante richiederà la stipula di Convenzioni di Cassa nel limite massimo dei volumi prestazionali ed economici complessivamente previsti dal presente Accordo Quadro.
8. La titolarità e la gestione contrattuale dei diritti e degli obblighi discendenti dalla singola Convenzione spetterà unicamente al singolo Istituto che l'ha sottoscritta. E' esclusa qualunque forma di responsabilità solidale e/o manleva dell'Istituto Capofila, o degli altri Istituti aderenti alla Rete di Scuole, sia verso il Gestore che verso terzi soggetti, per fatti attinenti all'esecuzione delle singole Convenzioni.

Art. 7 (Organi di governo dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni, e modalità di raccordo tecnico-operative)

1. L'esecuzione dell'Accordo Quadro avverrà sotto il ministero del R.U.P. SA e del Direttore dell'Esecuzione SA, esponenti dell'Istituto Capofila individuati nelle persone del [...] e del [...].

2. L'esecuzione delle singole Convenzioni sarà posta sotto il ministero di un Responsabile Unico del Procedimento nominato da ciascun Istituto Convenzionato ai sensi dell'art. 31, del d.lgs. 50/2016 e del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, assegnatario anche dei compiti di Direttore dell'Esecuzione in merito alla singola Convenzione qualora l'Istituto Convenzionato non intenda preporvi distinto soggetto.
3. Il Direttore dell'Esecuzione SA provvede, in sede di secondo livello, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano globalmente eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
4. Rientra, in particolare, tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione SA la sorveglianza sull'andamento esecutivo delle singole Convenzioni rispetto al presente Accordo Quadro e l'orientamento delle scelte fondamentali sulla gestione esecutiva dell'Accordo stesso, per finalità di uniformità prestazionale, con particolare ma non esclusivo riguardo:
 - a) alla verifica di capienza e corrispondenza tra il valore economico del presente Accordo e quello cumulativo delle singole Convenzioni, ai fini del rispetto dell'importo massimo del presente Accordo;
 - b) subordinatamente alla positiva verifica di cui al punto che precede, al rilascio dell'autorizzazione interna alla stipula della singola Convenzione, verso l'Istituto che ne faccia richiesta;
 - c) al monitoraggio sul rispetto del termine di durata massima delle singole Convenzioni, pari a 48 mesi dalla data della loro sottoscrizione;
 - d) all'autorizzazione dei subappalti richiesti agli Istituti Convenzionati;
 - e) alle decisioni in merito alle variazioni delle prestazioni, alle sospensioni ed alla risoluzione dell'Accordo Quadro e delle singole Convenzioni, fermo il procedimento di legge;
 - f) alle decisioni in merito alle proroghe dell'Accordo Quadro, nei casi previsti dall'Accordo stesso, e ad ogni altra ipotesi di ampliamento oggettivo dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni.
5. Il Direttore dell'Esecuzione impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicate al R.U.P.. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
6. Il Direttore dell'Esecuzione segnala tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del R.U.P. delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
7. Il R.U.P. IS, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione IS, ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale di primo livello, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni. Per finalità di centralizzazione degli archivi presso l'Istituto Capofila, il R.U.P. IS è tenuto a trasmettere sollecitamente al R.U.P. SA e al Direttore dell'Esecuzione SA ogni documento e informazione inerente all'esecuzione della Convenzione medesima, rappresentando altresì le eventuali problematiche insorte in sede di prestazione delle attività affidate al Gestore.

Art. 8 (Obblighi dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Accordo Quadro e del Capitolato Tecnico.
2. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione istituzionale del Servizio di Cassa.
3. L'Appaltatore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il presente Accordo ha un valore complessivo e meramente presuntivo pari a € 4.800,00, **Quattromilaottocento/00** IVA esclusa, determinato sulla base di calcoli a consuntivo e di proiezioni statistiche a preventivo, in base ai fabbisogni registrati e a quelli prevedibili per il futuro. I predetti valori potrebbero subire delle oscillazioni al ribasso anche di significativa entità, allo stato non prevedibili, anche per intervenute modifiche adottate con atti interni inerenti all'organizzazione dei servizi erogati dagli Istituti.
2. Per l'erogazione del Servizio, l'Appaltatore sarà remunerato sulla base delle seguenti condizioni quali indicate nell'Offerta Economica Allegata *sub C* al presente Accordo Quadro, dei seguenti corrispettivi a canone, o unitari a misura, o percentuali:

Servizi		Corrispettivi
1	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (Base)	800,00
2	Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico (Base)	Zero
3	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (Opzionale)	Non definito
4	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID (Opzionale)	Non definito
5	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (Opzionale)	Non definito
6	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (Opzionale)	Non definito
7	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (Opzionale)	Non definito
8	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale) (Opzionale)	Non definito
9	Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti (Base)	Zero
10	Spese annue per attivazione e gestione carte di credito (Opzionale)	Non definito
11	Spese annue per attivazione e gestione carte di debito (Opzionale)	Non definito
12	Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (Opzionale)	Non definito
13	Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (Opzionale)	Non definito
14	Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa (Obbligatorio)	Non definito
15	Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito (Facoltativo)	Non definito
16	Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (Opzionale)	Non definito

3. La remunerazione avverrà:
 - (i) **a canone**, in base al prezzo forfettario offerto, per quanto concerne le attività di cui ai nn. 1, 10, 11, 16 della soprastante tabella;
 - (ii) **a misura**, secondo le effettive esigenze di fabbisogno della Rete di Scuole e i relativi consumi, ai prezzi e tassi unitari per i servizi risultanti dall'offerta economica, per quanto concerne le attività di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, della soprastante tabella;
 - (iii) **a percentuale**, in base alle condizioni definite per le attività di cui ai nn. 14, 15 della soprastante tabella.

4. I prezzi offerti hanno natura fissa ed immutabile e si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
5. Le fatture saranno emesse dall'Appaltatore, su base trimestrale, nell'ultimo giorno del mese cui si riferiscono, e ricomprenderanno i singoli servizi erogati nell'arco del trimestre stesso, per cui non siano intervenuti in precedenza contestazioni ad opera dell'Istituto Aderente. La contestazione successiva dell'Istituto Aderente interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
6. Ai fini del pagamento, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto Aderente un report relativo alle prestazioni erogate nel corso del periodo di riferimento, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine del trimestre di riferimento. L'Istituto Aderente procederà a verificare il report ricevuto e, in caso di approvazione dello stesso, autorizzerà l'Appaltatore ad emettere fattura.
7. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico all'Istituto che ha sottoscritto la Convenzione, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 55/13 e relativi allegati e secondo le indicazioni specifiche che saranno fornite dalla Rete di Scuole.
8. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 231/02. Per eventuali esigenze organizzative e funzionali degli Istituti aderenti all'Accordo di Rete, in sede di sottoscrizione del presente Accordo Quadro potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta giorni).
9. Il pagamento della fattura è subordinato:
 - alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dalla Stazione Appaltante;
 - alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
 - all'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione IS, confermato dal R.U.P. IS della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
10. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
11. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato all'Appaltatore presso [REDACTED], IBAN [REDACTED], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
12. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. [REDACTED], C.F. [REDACTED].
13. In riferimento ai commi 12 e 13 del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse.
14. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Accordo Quadro osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. L'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
15. Ciascun Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo.
16. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
17. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:

- prevedere, al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed anche su richiesta degli operatori Aggiudicatari, che il pagamento delle fatture avvenga in favore delle singole imprese costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
- variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

Art. 10 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie)

1. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e con le relative Convenzioni di Cassa, in base ai principi di cui al Codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro o delle singole Convenzioni di Cassa.
3. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
5. Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e delle singole Convenzioni di Cassa, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Istituto Capofila e/o gli Istituti Aderenti dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Istituto Capofila e/o gli Istituti Aderenti per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
6. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 11 (Avvio dell'esecuzione delle Convenzioni)

1. Dopo che la Convenzione è divenuta efficace, il Direttore dell'Esecuzione IS, sulla base delle indicazioni del R.U.P. IS, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.
2. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale, che verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.
3. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nella Convenzione di Cassa per fatto o colpa dell'Istituto, l'Appaltatore può chiedere di recedere dalle stesse.
4. Qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione delle Convenzioni di Cassa superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di accogliere l'istanza di recesso, con le conseguenze di cui al precedente comma 2.
5. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Istituto Aderente per l'avvio dell'esecuzione della Convenzione di Cassa. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell'Istituto Aderente di risolvere la Convenzione stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 21.

Art. 12 (Sospensione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa)

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e della Convenzione di Cassa, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione SA (con riferimento all'Accordo Quadro), o il Direttore dell'Esecuzione IS (con riferimento alla Convenzione di Cassa) ne ordina la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, e in caso di sospensione parziale la parte di Servizio sospeso, e quella ancora a rendersi. La

- sospensione permance per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro o della Convenzione.
2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'Esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
 3. Quando, per l'effetto di forza maggiore, l'Appaltatore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Accordo Quadro e nelle relative Convenzioni di Cassa, il medesimo ne farà denuncia all'Istituto Capofila e, qualora rilevi per la singola Convenzione, al singolo Istituto convenzionato, entro 5 giorni, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l'esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l'evento di forza maggiore.
 4. Negli altri casi, il competente Direttore dell'Esecuzione comunica all'Appaltatore il ricorrere di uno di tali eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e della Convenzione di Cassa, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause della sospensione.
 5. La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. SA (con riferimento all'Accordo Quadro), o dal R.U.P. IS (con riferimento alla Convenzione di Cassa), per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
 6. Nei casi previsti dal comma precedente, il R.U.P. SA (con riferimento all'Accordo Quadro), o il R.U.P. IS (con riferimento alla Convenzione di Cassa) determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere il Servizio. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento dell'Accordo Quadro o della Convenzione senza il riconoscimento di alcuna indennità. Qualora la Stazione Appaltante si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla sola rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.
 7. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione del Servizio, qualunque ne sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.
 8. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dall'Accordo Quadro e dalla Convenzione di Cassa per l'esecuzione del Servizio.
 9. La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l'importo totale del Servizio previsto nello stesso periodo. È facoltà delle Parti stabilire di comune accordo gli effetti della sospensione parziale sull'Accordo Quadro e sulla Convenzione di Cassa, in termini di differimento, qualora per la natura delle prestazioni, le relative modalità di rendicontazione o altre cause non risulti possibile, o divenga estremamente complesso, il calcolo di cui sopra.
 10. Il competente Direttore dell'Esecuzione, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa, le prestazioni già effettuate, il tempo di sospensione del Servizio prevista, le eventuali cautele adottate per la ripresa dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e della Convenzione di Cassa senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove il Servizio era in corso di esecuzione..
 11. Il verbale di sospensione è firmato dall'Appaltatore ed è inviato al R.U.P. SA (con riferimento all'Accordo Quadro), o al R.U.P. IS (con riferimento alla Convenzione di Cassa) entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
 12. Le sospensioni, disposte ai sensi del presente articolo, permangono per il solo tempo necessario e fino alla cessazione degli eventi che hanno comportato la sospensione e comportano il

differimento del termine di durata dell'Accordo Quadro e della Convenzione di Cassa per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell'Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione dell'Accordo Quadro e della Convenzione di Cassa, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.

13. Il verbale di ripresa dell'esecuzione, da redigere a cura del Direttore dell'Esecuzione SA (con riferimento all'Accordo Quadro), o del Direttore dell'Esecuzione IS (con riferimento alla Convenzione di Cassa) non appena siano venute meno le cause della sospensione, è firmato dall'Appaltatore ed è inviato, a seconda dei casi, al R.U.P. SA o al R.U.P. IS. Nel verbale di ripresa, è indicato il nuovo termine ultimo di esecuzione dell'Accordo Quadro e/o della Convenzione di Cassa, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. A tal fine, l'Istituto si impegna a informare, senza indugio, l'Appaltatore del venire meno delle cause che hanno originato la sospensione.
14. L'Appaltatore non può sospendere il Servizio neanche in caso di controversie con l'Istituto Capofila o l'Istituto convenzionato.
15. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.
16. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
17. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Art. 13 (Sospensioni illegittime)

1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 12 sono considerate illegittime, e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
2. Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione del Servizio.

Art. 14 (Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore)

1. Nessuna variazione o modifica all'Accordo Quadro o alle Convenzioni di Cassa può essere introdotta ad iniziativa dell'Appaltatore se non è stata disposta con le modalità di cui al successivo art. 15 del presente Accordo Quadro.
2. Il Direttore dell'Esecuzione SA (con riferimento all'Accordo Quadro) e il Direttore dell'Esecuzione IS (con riferimento alla Convenzione di Cassa) propongono ai rispettivi R.U.P. le modifiche nonchè le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice.
3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione competente lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione stesso.

Art. 15 (Modifica dell'Accordo Quadro o della Convenzione durante il periodo di efficacia)

1. La Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione al presente Accordo Quadro e alle Convenzioni di Cassa, se non nei casi previsti dall'art. 106 del Codice.
2. Le modifiche, nonchè le varianti, del presente Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa, saranno autorizzate dal R.U.P. SA (con riferimento all'Accordo Quadro) o dal R.U.P. IS (con riferimento alla Convenzione di Cassa).

Art. 16 (Attività di controllo sull'esecuzione delle prestazioni e verifica di conformità definitiva)

1. Il Direttore dell'Esecuzione SA e il Direttore dell'Esecuzione IS svolgono, ciascun per il proprio ambito di competenza, il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente Accordo Quadro e delle relative Convenzioni di Cassa, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. Il Direttore dell'Esecuzione segnala tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
4. Delle verifiche svolte sarà redatto apposito verbale, da trasmettere al R.U.P. entro 15 (quindici) giorni dall'effettuazione dei controlli.
5. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il Direttore dell'Esecuzione fissa il giorno per lo svolgimento della verifica di conformità definitiva e ne informa il R.U.P. Tale verifica dovrà avvenire nei modi e con le forme stabilite dalla normativa.

Art. 17 (Penali)

1. L'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere le seguenti penali nelle specifiche fattispecie di seguito previste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.:
 - a) **1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale della Convenzione, in caso di mancata disponibilità del Servizio OIL e del Servizio di *Remote Banking* per un tempo superiore alle 4 ore solari;
 - b) **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale della Convenzione, per ogni giorno solare di ritardo nella trasmissione della Convenzione stessa sottoscritta per accettazione, rispetto al termine di 2 giorni lavorativi successivi alla ricezione della suddetta Convenzione di Cassa, stabilito nel presente Accordo Quadro;
 - c) **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale della Convenzione, per ogni giorno solare di ritardo nell'effettuazione di un'operazione da parte del Gestore, rispetto ai termini stabiliti dal presente Accordo o dalla Convenzione, qualora più favorevoli, o dalla legge;
 - d) **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale della Convenzione, per ogni giorno solare di ritardo nella trasmissione di ordini di pagamento, ordini di riscossione e altri documenti eventualmente richiesti dall'Istituto, ai sensi dell'art. 12 dello Schema di Convenzione, rispetto ai termini stabiliti dal presente Accordo o dalla Convenzione, o in difetto entro quello stabilito dal singolo Istituto;
 - e) **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale della Convenzione, per ogni giorno solare di ritardo nell'esibizione di documenti richiesti dall'Istituto ai sensi dell'art. 12 dello Schema di Convenzione, decorsi tre giorni lavorativi dalla relativa richiesta dell'Istituto.
2. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro.
3. Il competente Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P. competente in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro, il R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del presente Accordo Quadro per grave inadempimento.
4. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante e l'Istituto Aderente, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante e/o all'Istituto Aderente a titolo di penale.
7. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
8. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
9. L'Istituto, su motivata richiesta dell'Appaltatore, può operare la totale o parziale disapplicazione delle penali qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all'Appaltatore, oppure qualora le penali siano manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse dello stesso Istituto. In caso di disapplicazione all'Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.

Art. 18 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa, subappalto e personale dell'Appaltatore e del subappaltatore)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Accordo Quadro e le Convenzioni di Cassa. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e delle relative Convenzioni di Cassa, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
3. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8, del Codice.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Appalto;
 - b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) che all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
 - d) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
6. La Stazione Appaltante verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell'Appaltatore, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell'assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice.
7. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Istituto Capofila almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
 - a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
 - c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice;
 - d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
 - e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
 - f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
 - g) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
8. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
 9. Trascorso tale termine senza che l'Istituto Capofila abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa
 10. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
 11. Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l'Istituto Capofila acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
 12. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E' fatto obbligo all'operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito dell'appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
 13. L'affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
 14. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
 15. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.
 16. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
 17. L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nell'Accordo Quadro.
 18. L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 19 (Recesso)

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante e/o l'Istituto Aderente potranno recedere dal presente Accordo Quadro e dalle relative Convenzioni di Cassa, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai Servizi eseguiti. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 109, comma 1, del Codice, l'Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. L'Istituto Capofila e l'Istituto Aderente potranno recedere dal presente Accordo Quadro in ogni momento, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.
3. In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al presente Accordo Quadro e alle relative Convenzioni di Cassa, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.
4. Il recesso del singolo Istituto Aderente alla Convenzione stipulata non comporta recesso della Rete dall'Accordo Quadro, ma è limitato alla Convenzione medesima.

Art. 20 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Accordo Quadro e delle relative Convenzioni di Cassa si applicano le disposizioni del codice civile.
3. L'Appaltatore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dall'Accordo Quadro per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Accordo Quadro e per tutta la durata del medesimo.
4. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
5. L'Appaltatore prende atto che la Stazione appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
6. L'Istituto Capofila eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto. A tal fine il R.U.P. accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento.

Art. 21 (Risoluzione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa)

1. Il presente Accordo Quadro e le relative Convenzioni di Cassa potranno essere sottoposti a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il Direttore dell'Esecuzione competente accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. competente una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula,

altresi, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P. competente. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Istituto Capofila (o l'Istituto Aderente), dichiara risolto l'Accordo Quadro (o la Convenzione di Cassa).

3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e delle relative Convenzioni, il Direttore dell'Esecuzione competente assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Istituto Capofila (o l'Istituto Aderente), dichiara risolto l'Accordo Quadro (o la Convenzione di Cassa), fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro o delle Convenzioni di Cassa l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro.

Art. 22 (Clause risolutive espresse)

1. Il presente Accordo Quadro si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
 - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
 - c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
 - e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisiti dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - g) cessione parziale o totale dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa da parte dell'Appaltatore;
 - h) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
 - i) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
 - j) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dalla Stazione Appaltante;
 - k) sospensione, revoca, o cessazione, in capo all'Appaltatore, per qualsiasi motivo, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 385/93, o dell'equipollente titolo autorizzativo;
 - l) mancata restituzione della copia sottoscritta della Convenzione trasmessa dal singolo Istituto, una volta decorso il termine di 20 giorni solari dalla sua trasmissione.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, imputabili all'Appaltatore, l'Istituto Capofila procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Appaltatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro.

5. Il presente Accordo Quadro si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip avente ad oggetto Servizi comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012.
6. In ogni ipotesi di risoluzione dell'Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli, la risoluzione stessa comporterà, in via automatica, la risoluzione automatica delle Convenzioni di Cassa in corso di esecuzione, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 23 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione dell'Accordo Quadro)

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dall'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento del Servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta in sede di procedura, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario Aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di procedura.

Art. 24 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Rete di Scuole che nei rapporti con la Filiera delle Imprese, nei limiti di quanto previsto dalla Deliberazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
 - a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell'Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all'art. 9;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/10;
 - e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura e i CIG derivati;
 - f) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad

- acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Nei rapporti verso la Rete di Scuole, l'obbligo di cui alla lettera e) di cui al precedente comma si considera assolto mediante la mera indicazione del CIG nel contratto.
 4. Per quanto concerne il presente Accordo Quadro, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
 - a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b) le spese giornaliere relative al presente Accordo Quadro di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
 - c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
 5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
 6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo Accordo Quadro dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
 - a) indicare il CIG principale e quelli derivati ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 25 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera)

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:

- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al comma 2 dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
- b) qualora si abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 26 (Lavoro e sicurezza)

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva, ed osserverà per l'intera durata dell'Accordo Quadro e delle relative Convenzioni, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si atterrà a tutte le

- prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga verso la Stazione Appaltante e verso tutti gli Istituti facenti parte dell'Accordo di Rete, a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
 4. Il singolo Istituto convenzionato, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore o il subappaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
 5. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e delle relative Convenzioni di Cassa è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
 6. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.
 7. Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 69/13, convertito in legge n. 90/2013, l'Istituto verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
 - per il pagamento di ogni stato di avanzamento lavori o prestazione;
 - per il certificato di verifica di conformità;
 - per l'attestazione di regolare esecuzione, ove prevista ed ammessa in relazione al presente Appalto;
 - per il pagamento del saldo finale;
 - per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, e i relativi pagamenti, certificazioni e attestazioni.
 8. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento o accertamento delle prestazioni effettuate, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, l'Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all'Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo D.U.R.C..
 9. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante provvede ai sensi dell'art. 27, comma 4.
 10. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne la Stazione Appaltante e i singoli Istituti aderenti all'Accordo di Rete da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
 11. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Stazione Appaltante o dei singoli Istituti aderenti all'Accordo di Rete per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante del relativo Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

12. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dalla Stazione Appaltante per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
13. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 5, dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, i costi relativi alla sicurezza sono pari a € [REDACTED],00 (Euro [REDACTED]/00), in conformità a quanto indicato dall'Appaltatore nella propria Offerta Economica.
14. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'ANAC (già A.V.C.P.) n. 3/2008, le Parti dichiarano che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (Euro zero/00), in quanto il Servizio di cassa non contempla attività da eseguirsi nell'ambito di locali nelle disponibilità della Stazione Appaltante.

Art. 27 (Intervento sostitutivo della Rete di Scuole in caso di inadempienza contributiva dell'Appaltatore o del subappaltatore)

1. Qualora la Stazione Appaltante (o l'Istituto Aderente) consegua un D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, il singolo Istituto Aderente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute agli enti previdenziali e a quelli assicurativi, compresa la cassa edile.
2. In ogni caso, sull'importo progressivo netto delle prestazioni l'Istituto Aderente opera una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Istituto medesimo del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il R.U.P. competente invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 15.
5. Sarà facoltà dell'Istituto, nel caso in cui venga definitivamente accertato che l'Appaltatore abbia commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, sospendere ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.

Art. 28 (Intervento sostitutivo della Rete di Scuole in caso di inadempienza retributiva dell'Appaltatore o del subappaltatore)

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa, il R.U.P. SA invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
2. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Istituto Aderente può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore della Convenzione di Cassa, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
3. I pagamenti di cui al comma 1, eseguiti dall'Istituto Aderente, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. IS. e sottoscritte dagli interessati.

4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il R.U.P. IS provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro, per i necessari accertamenti.

Art. 29 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all'Accordo Quadro)

1. Quale soggetto responsabile dell'esecuzione dell'Accordo Quadro è individuato il Dott. [...], in forza a questo Istituto in qualità di Direttore dell'Esecuzione, e il Dott. [...] in qualità di Referente Unico dell'Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa all'Accordo Quadro sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:

per l'Appaltatore

[REDACTED]

Via [REDACTED], n. [REDACTED]

Alla c.a. [REDACTED], Fax [REDACTED]

e-mail [REDACTED]

per l'Istituto Capofila

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE ANZIO III

Via Via Machiavelli 10/B

Alla c.a. del R.U.P. - Dott.ssa *Maria Teresa D'Orso*

e-mail PEC: RMIC8C700E@PEC.ISTRUZIONE.IT

Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, mediante telefax, mediante il servizio postale o attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.

3. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 30 (Spese)

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa, ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

Art. 31 (Foro competente)

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo Quadro sarà esclusivamente competente il Foro di Velletri, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 32 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione dei Lavori, si precisa che:
 - a) titolare del trattamento è l'Istituto Capofila *Maria Teresa D'Orso*; Responsabile del trattamento è [REDACTED]; Responsabile della Protezione dei dati è [REDACTED];
 - b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;

- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03 e all'art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- g) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- h) i dati conferiti saranno conservati per il periodo strettamente necessario all'erogazione delle prestazioni.
2. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione dei Lavori potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.lgs. 196/03 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, del Regolamento UE 679/2016 e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. La persona fisica preposta presso l'Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è nominata attraverso l'atto di designazione di cui all'allegato F del presente Contratto.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell'Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione dei Lavori, mediante una nuova e formale designazione con l'utilizzo dello schema allegato.


Art. 33 (Varie)

1. Il presente Accordo Quadro, e le Convenzioni che saranno sottoscritte in sua esecuzione, è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Accordo Quadro o delle relative Convenzioni di Cassa sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dell'Accordo Quadro o delle Convenzioni di Cassa nella loro interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Accordo Quadro, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Anzio, 

L'APPALTATORE



L'ISTITUTO CAPOFILA



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli dell'Accordo Quadro: Art. 1 (Definizioni); Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati); Art. 3 (Oggetto e valore dell'Accordo Quadro); Art. 4 (Durata e decorrenza dell'Accordo Quadro ed eventuali proroghe); Art. 5 (Modalità generali di esecuzione del Servizio); Art. 6 (Stipula delle Convenzioni di Cassa); Art. 7 (Organi di governo dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni, e modalità di raccordo tecnico-operative); Art. 8 (Obblighi dell'Appaltatore); Art. 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Art. 10 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie); Art. 11 (Avvio dell'esecuzione delle Convenzioni); Art. 12 (Sospensione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa); Art. 13 (Sospensioni illegittime); Art. 14 (Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore); Art. 15 (Modifica dell'Accordo Quadro o della Convenzione durante il periodo di efficacia); Art. 16 (Attività di controllo sull'esecuzione delle prestazioni e verifica di conformità definitiva); Art. 17 (Penali); Art. 18 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa, subappalto e personale dell'Appaltatore e del subappaltatore); Art. 19 (Recesso); Art. 20 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti); Art. 21 (Risoluzione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa); Art. 22 (Clausole risolutive espresse); Art. 23 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione dell'Accordo Quadro); Art. 24 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 25 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera); Art. 26 (Lavoro e sicurezza); Art. 27 (Intervento sostitutivo della Rete di Scuole in caso di inadempienza contributiva dell'Appaltatore o del subappaltatore); Art. 28 (Intervento sostitutivo della Rete di Scuole in caso di inadempienza retributiva dell'Appaltatore o del subappaltatore); Art. 29 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all'Accordo Quadro); Art. 30 (Spese); Art. 31 (Foro competente); Art. 32 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni); Art. 33 (Varie)

Anzio, 

L'APPALTATORE

